

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI
VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	23/11/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI
NUMERO	24751

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19766/2010 proposto da:

SOCIETA SPA

RICORRENTE

CONTRO

BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato PAGLIARI MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati **DE SIMONE MARIA ROSARIA, DE SIMONE GAETANO** giusta procura speciale in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	CORTE D'APPELLO di NAPOLI
DATA	14/01/2010
NUMERO	94

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art.380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

"1. - SOCIETA SPA ricorre per la cassazione della sentenza n. 94/10 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 14.1.10, con cui è stato respinto il suo appello avverso il rigetto, pronunciato dal Tribunale di Napoli, della sua domanda di risarcimento danni nei confronti

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	23/11/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI
NUMERO	24751

della BANCA SPA in dipendenza delle informazioni errate fornite dalla convenuta sulla solvibilità di un loro correntista, non avendo ritenuto provata la domanda.

Resiste con controricorso la BANCA SPA.

2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cpc, essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art.360 bis cpc (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a), ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. - La ricorrente dispiega ... tre motivi ...: per falsa applicazione o violazione dell'art. 210 cpc; per falsa applicazione o violazione dell'art. 116 cpc; per insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, sviluppando diversi profili del lamentato vizio.

4. - Il PRIMO motivo è manifestamente infondato: con esauriente motivazione, la Corte partenopea ha escluso la rilevanza dei documenti oggetto della richiesta di ordine di esibizione ed ha pure sottolineato che mancava la prova dell'impossibilità, per la richiedente, di conseguirli diversamente.

5. - Con il SECONDO ed il TERZO, complessivamente considerati, la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una valutazione del merito diversa da quella contenuta nella gravata sentenza, contestando analiticamente la considerazione che di ciascuno degli elementi probatori è stata operata. E, nel caso di specie, è evidente - una volta ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione anche per la mancata prova dell'impossibilità di conseguire altrimenti i documenti e per la non rilevanza dell'esistenza delle telefonate in difetto di prova sul contenuto di quelle - che divergono le valutazioni di ricorrente e Corte territoriale quanto al complessivo materiale probatorio, a cominciare dall'attendibilità della teste TIZIO, in rapporto al potenziale suo interesse, quale dipendente dell'attrice, a non subire conseguenze negative per proprie condotte nella vicenda (di ricevimento del c.d. bene-fondi), nonchè in relazione alle ravvisate incongruenze della sua deposizione (ad esempio per il contrasto tra le certezze esposte e le esitazioni su identità dell'interlocutore e sulle modalità di annotazione della rilevante informazione, come pure per altre incongruenze oggettivamente riscontrate).

6. - Eppure, una tale complessiva censura è inammissibile in sede di legittimità, perchè la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; pertanto, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 28 luglio 2005 n. 15805, Cass. 18 aprile 2007 n. 9243).

7. - Sul punto, la motivazione della Corte Territoriale - che da adeguato conto di ogni passaggio motivazionale: v pag. 6 e seg. - non è affatto incongrua ed illogica, mentre del tutto corretta è la sua valutazione di irrilevanza dell'ulteriore testimonianza, siccome de relato: ne consegue la non censurabilità in questa sede delle valutazioni del giudice di merito e delle conclusioni cui giunge.

8. - In definitiva, il ricorso non pare meritevole di accoglimento e se ne propone quindi il rigetto".

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	23/11/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI
NUMERO	24751

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, sia la ricorrente che la controricorrente hanno presentato memorie, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, mentre il difensore della prima è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima.

In particolare, resiste alle critiche il rilievo della carenza di prova sull'impossibilità di ottenere diversamente la documentazione resa oggetto dell'istanza di esibizione, quale idoneo motivo a sostegno del rigetto di questa; e, quanto alle diffuse argomentazioni sulla valutazione del quadro probatorio, non può che ribadirsi che la motivazione del giudice di appello sussiste e si articola con tutta evidenza su di un processo logico congruo, ma soltanto tale da condurre a conclusioni diverse da quelle auspiccate dal soccombente.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., in definitiva conferma delle argomentazioni della suddetta relazione il ricorso va rigettato; e le spese conseguono alla soccombenza della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la **SOCIETA SPA** al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della **BANCA SPA** liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

riassunto **TESTO**

La ricorrente **SOCIETA SPA** ha dedotto l'ammissibilità del ricorso ex art.360 bis cpc, in quanto il Giudice d'Appello di Napoli avrebbe deciso in modo difforme dall'orientamento consolidato della Corte, determinando una palese violazione dei principi del "*giusto processo*".

La ricorrente **SOCIETA SPA** non ha indicato quali sarebbero i "*principi di diritto*" rispetto ai quali la Corte d'Appello di Napoli avrebbe disatteso il predetto orientamento consolidato, né ha indicato la giurisprudenza conforme al detto "*presunto*" orientamento.

La Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto, alla luce di quanto statuito dall'art.360 bis cpc introdotto dall'art.47 della legge n.69 del 18.6.2009, che

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	23/11/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI
NUMERO	24751

ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione, “manifestamente infondato” il ricorso proposto

Tanto in conformità a quanto statuito dalla Corte con pronuncia delle Sezioni Unite del 6.9.2010 n.19051, le quali hanno espresso il seguente principio di diritto: “la Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla”, così chiarendo il concetto di “inammissibilità”.

Infatti analizzando specificamente i motivi del ricorso e confrontandoli con la decisione impugnata la ricorrente ha lamentato una pretesa “falsa applicazione o violazione dell’art. 210 c.p.c. ex art. 360 n. 3”.

Su detto punto la Corte di Cassazione ha ribadito il PRINCIPIO CONSOLIDATO DI DIRITTO, ritenendo che legittimamente la Corte partenopea abbia ESCLUSO LA RILEVANZA dei documenti oggetto della richiesta di ORDINE DI ESIBIZIONE sottolineando che MANCA LA PROVA DELL’IMPOSSIBILITÀ, per la richiedente, di conseguirli diversamente.

La ricorrente ha lamentato la “falsa applicazione o violazione dell’art. 116 cpc ex art.360 n. 3” ed ha ritenuto che la sentenza impugnata andrebbe cassata per una palese violazione dell’art. 116 cpc, in quanto la Corte d’Appello di Napoli avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali, ovvero sarebbe venuto meno il cd. “prudente accertamento” delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo ha lamentato una non conforme interpretazione della disciplina del benefondi.

La resistente ha ribadito nel controricorso che l’operatività del *benefondi informativo* non è attività obbligatoria, o dovuta, della banca: non v’è l’esistenza di un obbligo di informazione, solo in presenza del quale può ravvisarsi una possibile responsabilità dell’istituto bancario per non aver fornito la notizia richiestagli.

Correttamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che il SECONDO ed il TERZO motivo complessivamente considerati, sono inammissibili, in quanto ricorrente ha chiesto una valutazione del “merito” diversa da quella contenuta nella gravata sentenza, contestando analiticamente la considerazione che di ciascuno degli elementi probatori è stata operata.

La Corte di cassazione, infatti, non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Alla luce di tanto la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	23/11/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI
NUMERO	24751

emerge dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 28 luglio 2005 n. 15805, Cass. 18 aprile 2007 n. 9243).